



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 03/04/2025

**OGGETTO: ORDINANZA DI PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
PER MANCATA DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO
DI COSTRUIRE AI SENSI DEL COMMA 4BIS DELL'ART. 196 DELLA L.R.T. 65/2014**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA EDILIZIA, URBANISTICA, DEMANIO

Premesso che la Sig.ra Marasca Salina, nata a Napoli il 26/01/1956, residente a Campo nell'Elba Via Santa Lucia n. 131, codice fiscale MRSSLN56A66F939P, destinataria dell'ordinanza dirigenziale n. 27 del 12/03/2024 avente ad oggetto " Ordinanza di demolizione opere abusive ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 e degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004", notificata il 18/03/2024, non ha dato esecuzione al suddetto provvedimento come risulta dal verbale di sopralluogo effettuato dalla polizia municipale e ricevuto con rapporto del 04/03/2025 protocollo n. 3286;

Preso atto difatti che nel suddetto rapporto la polizia municipale ha comunicato che le opere sanzionate con l'Ordinanza n. 27 del 12/03/2024 sono state demolite solo parzialmente;

Visto l'art. 196 della L.R.T. 65/2014 ed in particolare il comma 4 bis, che stabilisce che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine assegnato, fissato per il 18/11/2024 a seguito di provvedimento di proroga ex art. 31 D.P.R. 380/2001, prot. n. 12810 del 25/09/2024, il Comune irroga una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, che nei casi di abusi realizzati sulle aree e sugli immobili di cui all'art. 193 comma 2 della stessa legge regionale, è sempre irrogata nella misura massima;

Constatato che, nel caso di specie, l'area di intervento ricade tra quelle indicate al comma 2 dell'art. 193 della L.R.T. 65/2014 in quanto si tratta di ambito soggetto alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 18/08/1952, G.U. 205/1952;

Ritenuto necessario irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita al comma 4 bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 poiché lo stesso comma 4 bis stabilisce che "la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, ferme restando le responsabilità penali previste dalle leggi statali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché responsabilità disciplinare e amministrativa – contabile del dirigente o del funzionario inadempiente";

Ravvisata la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 4 del 22/02/2023;

Dato atto che non sussiste da parte del responsabile del procedimento conflitto d'interesse ex articolo 6-bis della legge n°241/1990, come introdotto dalla legge n°190/2012;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Alla Sig.ra **Marasca Salina**, nata a Napoli il 26/01/1956, residente a Campo nell'Elba Via Santa Lucia n. 131, codice fiscale MRSSLN56A66F939P, **il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria** prevista dal comma 4 bis dell'art. 196 della L.R.T. 65/2014 , quantificata in **€ 20.000,00 (euro ventimila/00)** in quanto l'area di intervento è soggetta alla disciplina del D. Lgs. 42/2004 in forza del D.M. 18/08/1952 G.U. 205/1952;

SPECIFICA

Che il pagamento della somma sopra indicata deve avvenire **entro sessanta giorni** dal ricevimento della presente con le seguenti modalità:

presso la Tesoreria Comunale MONTE DEI PASCHI DI SIENA filiale di Marina di Campo conto corrente intesta a COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA con le seguenti coordinate bancarie: IT 57 Y 01030 70651 000 000 421377, specificando la causale: "sanzione amministrativa pecuniaria per mancata demolizione".

Entro trenta giorni dalla notifica della presente è possibile chiedere il pagamento rateizzato da effettuarsi in quattro rate semestrali previa sottoscrizione di idonea polizza fidejussoria presso compagnia assicurativa o istituto di credito riconosciuto di importo pari a € 15.000,00 maggiorato del 10% (euro sedicimilacinquecento/00)

Il mancato pagamento o la richiesta di rateizzazione entro i termini sopra indicati comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva disciplinata dalla legge vigente.

Contro il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica medesima.

IL RESPONSABILE
LANCIONI SILVIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)